

DIRETTIVA 1999/25/CE DELLA COMMISSIONE

del 9 aprile 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE del Consiglio relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Articolo 2

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽¹⁾, modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 16,vista la direttiva 93/34/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

- (1) considerando che la direttiva 93/34/CEE è una delle direttive particolari previste dalla procedura di omologazione CE istituita dalla direttiva 92/61/CEE; che, di conseguenza, le disposizioni della direttiva 92/61/CEE relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli si applicano a detta direttiva;
- (2) considerando che l'evoluzione tecnica consente di adeguare al progresso tecnico la direttiva 93/34/CEE; che, al fine di permettere il buon funzionamento del sistema di omologazione globale, è necessario quindi chiarire o integrare alcune prescrizioni di detta direttiva;
- (3) considerando che, a tal fine, è opportuno adeguare alcuni dei simboli utilizzati e chiarire varie prescrizioni relative ai simboli e ai caratteri da utilizzare nelle iscrizioni regolamentari della targhetta del costruttore;
- (4) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/34/CEE è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72.
⁽²⁾ GU L 188 del 29.7.1993, pag. 38.
⁽³⁾ GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, gli Stati membri non possono:

— rifiutare l'omologazione CE di un tipo di veicolo a motore a due o tre ruote,

— rifiutare l'immatricolazione o vietare la vendita o la messa in circolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote,

per motivi concernenti le iscrizioni regolamentari, se dette iscrizioni sono conformi alle prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

2. A decorrere dal 1° luglio 2000, gli Stati membri rifiutano l'omologazione CE di qualsiasi tipo di veicolo a motore a due o tre ruote per motivi riguardanti le iscrizioni regolamentari, se non sono soddisfatte le prescrizioni della direttiva 93/34/CEE, come modificata dalla presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva, entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano dette disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.